



COMUNE DI POPPI (AR)

Ufficio dello Stato Civile

Telefono 0575*50.22.24

Indirizzo E-MAIL: c.poppi@postacert.toscana.it



LA DICHIARAZIONE DI NASCITA

La dichiarazione di nascita può essere resa da uno dei genitori, un procuratore speciale, un medico, un'ostetrica o da un'altra persona che ha assistito al parto, rispettando la volontà della madre che eventualmente non voglia essere nominata.

La dichiarazione può essere resa:

entro 3 giorni dalla nascita alla Direzione Sanitaria dell'ospedale o casa di cura in cui è avvenuto l'evento;

entro 10 giorni dalla nascita all'Ufficio di Stato Civile del Comune o Municipi in cui è avvenuto l'evento o al Comune o delegazione di residenza dei genitori.

Nel caso in cui gli stessi risiedano in Comuni diversi, la dichiarazione può essere resa, secondo il preventivo accordo tra essi, in uno dei due Comuni, ma **l'iscrizione anagrafica sarà registrata presso il Comune di residenza della madre.**

Nel caso in cui la madre, cittadina straniera, sia residente all'estero è possibile iscrivere il neonato presso la residenza del padre.

RICONOSCIMENTO DEL NASCITURO

Per effettuare il riconoscimento prima della nascita dei figli nati fuori dal matrimonio, dovranno essere presenti entrambi i futuri genitori per rendere la dichiarazione innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile.

Gli interessati dovranno essere muniti di valido documento di identità e certificato medico attestante le generalità complete della futura madre e le settimane o i mesi di gravidanza.

Effettuato il riconoscimento del nascituro, la paternità e la maternità saranno già riconosciute al momento della nascita e ciò semplificherà la successiva dichiarazione di nascita, non essendo più necessaria la presenza di entrambi i genitori.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Per denuncia all'Ufficiale di Stato Civile occorre presentarsi con:

- l'attestazione di assistenza al parto rilasciata dal medico
- Documento d'identità del dichiarante

ATTRIBUZIONE NOME

- Il nome deve corrispondere al sesso e può essere composto da più elementi onomastici anche separati, per un massimo di tre.
- Nel caso in cui siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti/certificati ed in ogni altro documento sarà riportato solo il primo di questi o, comunque solo i prenomi che precedono la virgola.
- E' vietata l'attribuzione del nome del padre, del fratello o della sorella se viventi, un cognome come nome o nomi ridicoli o vergognosi.
- **I nomi stranieri** devono essere espressi con le lettere dell'alfabeto italiano esteso a J, K, X, Y e W e - ove possibile - anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine.

ATTRIBUZIONE COGNOME

- Il figlio assume il cognome del padre o, del genitore che per primo lo ha riconosciuto
- E' possibile, al momento della dichiarazione di nascita, attribuire anche il cognome materno posponendolo al cognome paterno.
- Nell'attribuzione del cognome, ai figli nati in Italia di cittadini stranieri, deve osservarsi la normativa del paese di appartenenza

I FIGLI UN UNICO STATUS

dal 1° gennaio 2013, la legge ha modificato le disposizioni in materia di **riconoscimento dei figli**, ed ha modificato l'ordinamento dello Stato Civile per quanto riguarda la disciplina del nome, con lo scopo di **eliminare ogni diseguaglianza** tra figli (in precedenza distinti tra naturali e legittimi).

- I figli possono essere definiti come figli di genitori uniti da matrimonio o il caso contrario.
- Quando i genitori sono uniti tra di loro dal vincolo matrimoniale, la dichiarazione di nascita effettuata da uno di essi equivale a riconoscimento del figlio da parte di entrambi.
- Il genitore che intende effettuare il riconoscimento di un figlio, che non è nato all'interno del matrimonio, può farlo sia al momento della dichiarazione di nascita, che in un momento successivo o precedente.
- **Gli stranieri** dovranno produrre un documento dell'Autorità Consolare del paese di appartenenza dal quale risulti che il riconoscimento del figlio nato in Italia, al di fuori del matrimonio, non è contrario alla legislazione del paese di origine.
- I genitori non legati tra loro da vincolo matrimoniale, non devono essere tra loro parenti od affini nei gradi che non permetterebbero il riconoscimento.
- Per poter riconoscere un figlio è necessario aver compiuto 14 anni.
- I figli di età superiore ai 14 anni devono prestare il loro assenso al riconoscimento.
- Fino al compimento dei 14 anni d'età del figlio, il riconoscimento non può avvenire senza il consenso dell'altro genitore.